



***COMUNE DI PIANA CRIXIA***  
***Provincia di Savona***

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA  
(I.MU.)  
DI CUI ALL'ART. 1, COMMI  
738-783 DELLA L. 160/2019.**

# **INDICE**

**ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

**ART. 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

**ART. 3 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO**

**ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI**

**ART. 5 - SOGGETTO ATTIVO**

**ART. 6 - BASE IMPONIBILE**

**ART. 7 - APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI**

**ART. 8 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA**

**ART. 9 - RIDUZIONE DELL'IMPOSTA PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO**

**ART. 10 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A9 E RELATIVE PERTINENZE**

**ART. 11 - ESENZIONI**

**ART. 12 - QUOTA RISERVATA ALLO STATO**

**ART. 13 - VERSAMENTI**

**ART. 14 - SOSPENSIONE E DIFFERIMENTO DEI TERMINI**

**ART. 15 - DICHIARAZIONE**

**ART. 16 - COMUNICAZIONI**

**ART. 17 - ACCERTAMENTO**

**ART. 18 - RISCOSSIONE COATTIVA**

**ART. 19 - SANZIONI ED INTERESSI**

**ART. 20 - RIMBORSI**

**ART. 21 - CONTENZIOSO**

**ART. 22 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI ED EFFICACIA**

**ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA'  
ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. *Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Piana Crixia dell'Imposta Municipale Propria, d'ora in avanti denominata IMU, disciplinata dalla L. 27/12/2019 n. 160, commi da 738 a 783.*
2. *Il presente Regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Piana Crixia, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.*
3. *Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti.*

**ART. 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. *Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune di Piana Crixia, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché i terreni incolti.*
2. *Ai sensi dell'art. 1140 del codice civile, per possesso si intende il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi.*
3. *Il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.*

**ART. 3 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATO, AREA  
FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO**

1. *Ai fini dell'imposta di cui all'art. 1 del presente Regolamento:*
  - a) *Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente Regolamento, previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare, si applica ad un solo immobile.*
  - b) *Per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.*

c) *Sono assimilate alla abitazione principale:*

1. *le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*
2. *le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;*
3. *i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22/04/2008, adibiti ad abitazione principale;*
4. *la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito del provvedimento giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario;*
5. *un solo immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;*
6. *l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, tale agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.*

d) *Per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente a fini urbanistici, purché accatastata unitariamente. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente dalla data in cui è comunque utilizzato.*

e) *Per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'art. 36, comma 2 del D.L. 04/07/2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/08/2006 n. 248. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29/03/2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività*

*dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.*

- f) *Per "terreno agricolo" si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.*

#### **ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI**

1. *I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori degli immobili di cui all'art. 3 del presente Regolamento; sono da considerarsi tali i proprietari e i titolari di diritti reali quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi.*
2. *Sono altresì soggetti passivi dell'imposta:*
  - a) *Il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice.*
  - b) *Il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali.*
  - c) *Il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Quest'ultimo è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.*
3. *In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione di esenzioni o agevolazioni.*

#### **ART. 5 - SOGGETTO ATTIVO**

1. *Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Piana Crixia, relativamente agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.*
2. *L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.*
3. *In caso di variazioni, delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° Gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.*

#### **ART. 6 - BASE IMPONIBILE**

1. *La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile.*
2. *Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° Gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48 della L. 23/12/1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:*
  - a) *160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10.*

- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5.
  - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5.
  - d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5.
  - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Le variazioni di rendita catastale intervenuta in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva alla data di acquisizione, secondo i criteri di cui al penultimo periodo del comma 3, dell'art. 7 del D.L. n. 333/1992, convertito con modificazioni dalla L. 359/1992, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente tutti i dati necessari per il calcolo al locatario.
5. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° Gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'art. 3, comma 51, della L. n. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° Gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42.
  - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al

*periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.*

- c) Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto di comodato sia registrato e il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel comune ove è situato l'immobile concesso in comodato.*

*Tale beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il presente beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo laddove siano presenti figli minori.*

#### **ART. 7 - APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI**

- 1. Ai fini dell'agevolazione di cui all'articolo precedente, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto, in un'obsolescenza funzionale strutturale e tecnologica o in una mancanza dei requisiti igienico sanitari, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i., ma solamente con interventi di restauro, risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) e d) del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i.. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il solo mancato allacciamento agli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognatura. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.*

*L'agevolazione non si applica ai fabbricati oggetto di interventi di demolizione o di recupero edilizio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 s.m.i., in quanto la relativa base imponibile va determinata con riferimento al valore dell'area edificabile senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.*
- 2. Ai fini del riconoscimento di tale agevolazione, il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto*

*previsto dal precedente comma 1. A pena di decadenza del beneficio fiscale la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di tecnico abilitato deve essere allegata alla comunicazione o alla dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000 redatta dal contribuente. Successivamente, il personale dell'Ufficio Tecnico avrà facoltà di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare pena la decadenza dell'eventuale beneficio.*

- 3. Qualora il contribuente non sia in possesso della dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, costui deve presentare, comunque, la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dichiarando le condizioni di inagibilità e inabitabilità del fabbricato nonché l'effettivo non utilizzo di cui al precedente comma 1, specificando di non essere in possesso di una dichiarazione redatta da un tecnico abilitato. In questo caso, contestualmente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva, verrà fissata, la data e l'orario per consentire al personale dell'Ufficio Tecnico di accedere al fabbricato e valutare l'effettiva sussistenza, o meno, delle condizioni che danno diritto all'agevolazione fiscale, a spese del soggetto passivo. In mancanza dell'autorizzazione all'accesso del fabbricato da parte del proprietario, l'agevolazione fiscale non potrà essere concessa.*
- 4. Nel caso di conferma del diritto all'agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui ai commi precedenti. In caso contrario, l'Ufficio provvederà ad emettere apposito provvedimento di diniego del diritto all'agevolazione e conseguente conguaglio fiscale.*
- 5. Nel caso di emissione di ordinanze sindacali che attestino condizioni di inagibilità o inabitabilità del fabbricato, l'agevolazione fiscale è ammessa solo nel caso in cui siano rispettati i requisiti di cui al comma 1, da attestare secondo le procedure di cui ai commi 2 e 3.*
- 6. In caso di conferma del beneficio fiscale la dichiarazione di cui ai commi precedenti produrrà effetti anche per le annualità successive e comunque fino a quando permarranno le condizioni di inagibilità e inabitabilità oltretutto l'effettivo non utilizzo. Il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l'agevolazione in questione comporterà il versamento integrale dell'imposta a far tempo dal verificarsi dell'evento e l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione IMU con le modalità ed entro i termini previsti.*
- 7. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome ed anche nel caso in cui quest'ultime abbiano delle destinazioni diverse, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate.*
- 8. La predetta condizione di inagibilità e inabitabilità ha valenza esclusivamente fiscale, non comportando, quindi, la automatica decadenza di certificazioni di abitabilità/agibilità, o in altro modo definite, a suo tempo rilasciate dai competenti uffici comunali.*

## **ART. 8 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA**

- 1. Le aliquote stabilite dalla Legge possono essere variate e diversificate, nei limiti e secondo le disposizioni ivi previste, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine previsto dalla legge dello Stato per l'approvazione del bilancio di previsione, la quale, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento, ma entro tale termine, esplica effetti dal 1° Gennaio dell'anno di adozione.*
- 2. In mancanza di esercizio della facoltà di cui al comma precedente si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'anno di imposta precedente a quello di riferimento.*

## **ART. 9 - RIDUZIONE DELL'IMPOSTA PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO**

- 1. Per le abitazioni locате a canone concordato di cui alla L. n. 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento è ridotta al 75%.*

## **ART. 10 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 E RELTIVE PERTINENZE**

- 1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.*
- 2. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.*
- 3. La predetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati degli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica, comunque denominati, aventi le medesime finalità degli IACP ed istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616/1977.*

## **ART. 11 - ESENZIONI**

- 1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:*
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.*
  - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9.*
  - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del D.P.R.*

29/09/1973 n. 601 e s.m.i..

- d) *i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;*
  - e) *i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11/02/1929 e reso esecutivo con L. 27/05/1929 n. 810;*
  - f) *i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;*
  - g) *gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992 e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività ivi previste; si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 91-bis del D.L. n.1/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012, nonché il regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19/11/2012 n. 200.*
2. *Sono altresì esenti i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27/12/1977 n. 984, in quanto il Comune di Piana Crixia è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14/06/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla G.U. n. 141 del 18/06/1993.*

#### **ART. 12 - QUOTA RISERVATA ALLO STATO**

- 1. *E' riservato allo stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento. Siffatta riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo posseduti dal comune classificati nel gruppo catastale D che insistono sul territorio comunale.*
- 2. *Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili di cui al comma 1 sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle predette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.*
- 3. *Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'art. 13 del presente Regolamento.*

#### **ART. 13 - VERSAMENTI**

- 1. *L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Qualora i giorni di possesso del cedente e dell'acquirente risultino uguali, il giorno del*

*trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese di trasferimento rimane interamente a suo carico.*

- 2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.*
- 3. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate, la prima con scadenza alla data del 16 Giugno e la seconda con scadenza il 16 Dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 Giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre dell'anno precedente.  
Per l'anno 2020, in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata, da corrispondere entro il 16 di Giugno, è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui all'art. 1, comma 757 della L. n. 160/2019 pubblicato ai sensi dell'art.1, comma 767 della L. n. 160/2019 nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.*
- 4. Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui all'art. 11, lett. g) del presente Regolamento, è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui all'art. 1, comma 757 della L. n. 160/2019 pubblicato ai sensi dell'art.1, comma 767 della L. n. 160/2019 nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 160/2019. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.*
- 5. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di cui all'art. 69, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo), il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, numero 2 del Codice Civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore per conto di tutti i condomini.*
- 6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti a procedere al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.*

7. *Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'art. 17 del D.Lgs. 09/07/1997 n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.. Con decreto del Ministero, sono stabilite le modalità attuative relativamente all'utilizzo della piattaforma di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005.*
8. *Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, come previsto dall'art. 1, comma 166 della L. 27/12/2006 n. 296.*
9. *Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.*
10. *Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad €uro 12,00 (dodici/00).*

#### **ART. 14 - SOSPENSIONE E DIFFERIMENTO DEI TERMINI**

1. *Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, può sospendere o differire i termini di versamento previsti dal presente Regolamento a favore di soggetti obbligati interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.*

#### **ART. 15 - DICHIARAZIONE**

1. *I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui all'art. 11, lett. g) del presente Regolamento, devono presentare la dichiarazione, o in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazioni Comuni Italiani (ANCI) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Mediante il sopra citato decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto sopra citato, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30/10/2012, pubblicato nella G.U. n. 258 del 05/11/2012. In ogni caso ai fini dell'applicazione dei benefici di cui all'art. 3, lett. c), numeri 3) e 5) del presente Regolamento e quelli di cui all'art. 1, comma 751, terzo periodo della L. 160/2019, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.*

- 2. Gli enti di cui all'art. 11, lett. g) del presente Regolamento, devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato, con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19/11/2012 n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26/06/2014, pubblicato nella G.U. n. 153 del 04/07/2014.*

#### **ART. 16 - COMUNICAZIONI**

- 1. Il soggetto passivo può usufruire dei benefici previsti dal presente Regolamento e di quelli stabiliti con la deliberazione di determinazione delle relative aliquote solo comunicando al Comune, entro il termine stabilito, l'applicazione di tali benefici.*
- 2. La presentazione della comunicazione costituisce condizione essenziale per l'applicazione dei benefici, essa deve avere ad oggetto solo l'immobile interessato e deve essere presentata sugli appositi modelli predisposti dal Comune, tassativamente entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui l'applicazione del beneficio ha avuto inizio.*
- 3. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi comunicati che possono influire sull'applicazione del beneficio. In questo caso il contribuente deve presentare una nuova dichiarazione.*
- 4. L'omessa o tardiva presentazione della comunicazione ovvero l'omessa, incompleta, o infedele indicazione nella comunicazione dei dati previsti comporta l'inapplicabilità assoluta da parte del soggetto passivo del beneficio, con conseguente recupero da parte del Comune dell'imposta eventualmente non corrisposta ed applicazione delle relative sanzioni. In caso di presentazione tardiva della comunicazione o di successiva integrazione o rettifica della comunicazione presentata, il beneficio non potrà essere in alcun caso applicato con riferimento ai periodi di imposta antecedenti alla presentazione, all'integrazione o alla rettifica, ma solo con riferimento ai periodi di imposta successivi.*
- 5. Le dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti quando riferite a persone fisiche sono sottoscritte dal soggetto passivo o da colui che ne ha la rappresentanza legale o negoziale, purchè munito di apposita delega scritta. Le dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche sono sottoscritte dal legale rappresentante.*
- 6. Tutte le comunicazioni presentate fino al 31/12/2019 per usufruire dei benefici previsti dalle precedenti normative, dovranno essere ripresentate nei termini previsti, ai fini della riconferma o meno delle stesse.*
- 7. Le dichiarazioni e le comunicazioni possono essere presentate al Comune con le seguenti modalità:*

- a) *direttamente agli uffici comunali;*
  - b) *a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento che si considerano presentate nel giorno di spedizione risultante dal timbro postale;*
  - c) *a mezzo posta elettronica certificata, che si considerano presentate nel giorno di ricezione della conferma dell'avvenuta consegna;*
- 7 *Alle dichiarazioni ed alle comunicazioni deve essere sempre allegata una fotocopia leggibile del documento di identità del dichiarante in corso di validità.*

#### **ART. 17 - ACCERTAMENTO**

1. *Il Comune, con delibera di Giunta Comunale, designa, ai sensi dell'art. 1, comma 778, della L. 160/2019, un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, dispone i rimborsi e assume la rappresentanza in giudizio dell'Ente per le controversie riguardanti l'imposta stessa.*
2. *Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.*
3. *Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472 e s.m.i..*
4. *Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.*

#### **ART. 18 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. *Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo*

*ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14/04/1910 n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.*

- 2. Il titolo esecutivo di cui al comma precedente, deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.*
- 3. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di €uro 30,00 (trenta/00), con riferimento ad ogni periodo d'imposta.*

#### **ART. 19 - SANZIONI ED INTERESSI**

- 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di €uro 50,00 (cinquanta/00).*
- 2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di €uro 50,00 (cinquanta/00).*
- 3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario si applica la sanzione da € 100 a € 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il Comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro.*
- 4. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.*
- 5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.*
- 6. In caso di omessi, insufficienti o ritardati versamenti si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 471 e s.m.i..*
- 7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'art. 15 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 471 e s.m.i..*
- 8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. n. 472 del 18/12/1997 e s.m.i..*
- 9. Sulle somme dovute per l'imposta non versata alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi nella misura pari al tasso dell'interesse legale in vigore, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.*

#### **ART. 20 - RIMBORSI**

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato*

*il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.*

- 2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'art. 19, comma 9 del presente Regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.*
- 3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'art. 13, comma 10 del presente Regolamento.*

#### **ART. 21 - CONTENZIOSO**

- 1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 e s.m.i..*

#### **ART. 22 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI ED EFFICACIA**

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2020.*
- 2. A decorrere dalla data di cui al comma sopra indicato, è abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento.*
- 3. Le comunicazioni di cui all'art 16, per il solo anno 2020, dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2020.*
- 4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nella L. n. 296/2006 e nella L. n. 160/2019, nonché ogni altra disposizione legislativa vigente in materia.*